

2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità dell'articolo 2, paragrafo 3, punto 1, delle norme sul personale poiché tale norma comporterebbe una discriminazione in base all'età, violando quindi l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78 ⁽¹⁾.
3. Terzo motivo, vertente, in subordine, sul fatto che la decisione impugnata è illegittima a causa di un errore manifesto di valutazione e di una violazione del dovere di sollecitudine.
4. Quarto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione dell'articolo 2, paragrafo 3, comma 1, delle norme sul personale.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000 L 303, pag. 16)

Ricorso proposto il 18 settembre 2018 — Helbert/EUIPO

(Causa T-548/18)

(2018/C 427/112)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lars Helbert (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EUIPO/AD/01/17 ⁽¹⁾ risultante dalle comunicazioni del 1° dicembre 2017 e del 7 marzo 2018 di non includere il ricorrente nell'elenco definitivo dei candidati idonei, in seguito al rigetto dell'EUIPO, dell'8 giugno 2018, del reclamo del ricorrente presentato ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari;
- condannare l'EUIPO a risarcire al ricorrente il danno morale da lui subito a causa della decisione della commissione giudicatrice, per un importo che stabilirà il Tribunale; e
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'irregolare composizione e quindi viziata capacità di apprezzamento della commissione giudicatrice, aventi come diretta conseguenza un'incoerenza della valutazione e la violazione dei principi delle pari opportunità, di pari trattamento e di obiettività delle valutazioni, in violazione degli articoli 3, paragrafo 1, e 2, paragrafo 4, delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali.
2. Secondo motivo, vertente sull'omessa valutazione comparativa del candidato da parte della commissione giudicatrice, in violazione dell'obbligo di osservare i principi di pari trattamento, delle pari opportunità e di obiettività delle valutazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali.
3. Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione della prestazione del candidato nel «colloquio basato sulle competenze specifiche».
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della commissione giudicatrice, del bando di concorso EUIPO/AD/01/17 così come dei principi di pari trattamento, delle pari opportunità e di obiettività delle valutazioni.

⁽¹⁾ GU 2017 C 9 A, pag. 1